



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 19/09/2013**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARI

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Omissis

DECRETA

Art. 1

Le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree interessate dal Decreto di occupazione anticipata n. 3 del 18.03.2010 sono rideterminate ai sensi dell'art. 40, comma 3°, del D.P.R. 327/2001, come modificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, come indicato nell' "Elenco particelle espropriande", contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del Decreto dirigenziale n. 3/2010 è stata determinata in via provvisoria secondo il valore venale attuale degli immobili da espropriare, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, con riferimento alla situazione delle aree, nonché degli eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, rilevata in sede di immissione in possesso, nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 327/2001 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.

Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'importo complessivo dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per; ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione rideterminate con il presente decreto, dovranno darne comunicazione a

questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

#### Art. 5

Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;

- per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene ai sensi dell'art. 38, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;

- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2 anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

#### Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40 comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

#### Art. 7

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare i documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito, delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

#### Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto dall'art. 14 comma 1, della L.R. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Bitonto, nel cui territorio ricadono, gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi; dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.

In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto e dovrà essere pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n 1076 del 18.07.2006.

Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni processuali vigenti.

Il Dirigente

Ing. Cataldo Lastella